

QUATTRO ZAMPE NEL CUORE, STATUTO

-TITOLO 1- ORDINAMENTO E COMPITI

ART. 1 (Costituzione e sede)

E' costituita in BORGOSIESIA (VC) una libera associazione zoofila denominata QUATTRO ZAMPE NEL CUORE.

L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.

L'Associazione avrà durata finché non ne verrà deliberato lo scioglimento dall'Assemblea dei Soci.

Art. 2 (Scopi sociali)

L'Associazione persegue i suoi fini postulando e diffondendo l'unitarietà dei fondamentali principi morali, naturalistici, ecologici, ambientalistici nella consapevolezza che la salvaguardia dell'ambiente e delle specie viventi deve rientrare in una cultura protezionistica globale.

Nell'ambito di questi principi acquistano valore e significato i seguenti scopi:

- a) Creare un movimento di opinione pubblica in favore degli animali e in generale degli animali da affezione in particolare.
- b) Difendere gli animali da ogni crudeltà e abuso.
- c) Costruire e gestire rifugi per animali da affezione abbandonati o dispersi.
- d) Combattere il randagismo a tutela sia degli animali che dell'igiene pubblica.
- e) Promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoofila, ed in particolare per la tutela di animali da affezione e la diffusione della zoofilia anche nell'ottica dei moderni orientamenti per la difesa e tutela della salute pubblica.
- f) Diffondere nozioni veterinarie e di igiene e svolgere campagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema del controllo delle nascite.
- g) Svolgere una intensa educativa propaganda zoofila (particolarmente tra i giovani ed i ragazzi delle scuole)
- h) Collaborare con le Autorità per la migliore attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche mediante anche la co-gestione di strutture pubbliche.
- i) Collaborare con le Autorità e con altre Associazioni od Enti protezionistici affinché la sperimentazione sugli animali sia abolita.
- l) Promuovere iniziative atte ad abolire attività sportive che prevedano l'impiego cruento di qualsiasi specie animale.

TITOLO 2- DEGLI ASSOCIATI.

Art. 3 (Iscrizione e categoria degli associati)

Chiunque può presentare domanda di iscrizione che sarà formalmente accettata dal Consiglio di Presidenza con l'emissione della tessera annuale.

Il nuovo Socio potrà peraltro esercitare il diritto di voto nei casi previsti solo dopo un anno di appartenenza all'Associazione e l'osservanza degli adempimenti previsti dal Regolamento Interno.

I Soci si distinguono in: Onorari, Vitalizi, Benemeriti e Ordinari.

Su proposta del Consiglio di Presidenza o di almeno 20 soci con diritto di voto il Presidente conferisce la Tessera di Socio Onorario a Vita a persone che si sono particolarmente distinte per meriti attinenti agli scopi perseguiti dall'Associazione.

Sono Soci Vitalizi coloro che nell'atto dell'iscrizione o successivamente, versano all'Associazione un contributo straordinario in virtù del quale il Presidente conferisce loro la tessera di Socio Vitalizio.

Sono riconosciuti soci Benemeriti per l'anno sociale in corso coloro che, nell'anno precedente, hanno prestato un attivo contributo personale alla vita dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori quelli che versano una contribuzione maggiore al minimo nella misura prestabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno versato un contributo minimo annuale nei limiti e nei termini stabiliti dal regolamento.

Arte. 4 (Contribuzioni e tessere sociali)

L'importo della contribuzione minima è determinato annualmente dal Consiglio di Presidenza.

Le tessere d'iscrizione all'Associazione sono rilasciate a ciascun Associato dal Presidente.

Il contributo di chi si iscrive nell'ultimo trimestre dell'anno in corso è valida per ogni effetto per l'anno sociale successivo.

Art. 5 (Diritti degli Associati)

I Soci esercitano le loro ragioni esclusivamente attraverso il voto nelle Assemblee ed esercitano il loro controllo finanziario esclusivamente attraverso i membri del Consiglio di Presidenza da essi eletti.

Tutti i Soci, alle condizioni di cui all'art. 3 hanno pari diritti e possono partecipare alla gestione dell'Associazione accedendo alle cariche elettive. In caso di parità di voti, sarà eletto il socio più anziano d'iscrizione continuativa.

Art. 6 (Doveri degli Associati)

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto Sociale, nonché i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- pagare nei termini prescritti le somme a qualsiasi titolo dovute alla Amministrazione della Associazione;
- astenersi dal prendere parte a manifestazioni o iniziative che denigrino o arrechino danno alla organizzazione dell'Associazione od alle attività ad essa collegate nei confronti delle Autorità o dell'opinione pubblica.

Art. 7 (Rapporti di collaborazione degli Associati)

Tutti coloro che collaborano alla gestione delle attività dell'Associazione nonché all'amministrazione della stessa devono avere la qualifica di Socio.

Qualunque collaborazione prestata volontariamente degli associati nell'ambito delle attività istituzionali dell'Associazione, anche se con prestazioni continuative, è da considerarsi collaborazione spontanea e pertanto non presume l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato o a qualunque titolo retribuito.

Con appropriata delibera il Consiglio di Presidenza può riconoscere il rimborso delle spese sostenute dai Soci collaboratori nei limiti della documentazione prodotta e per singoli interventi.

Art. 8 (Provvedimenti disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono la diffida scritta, la sospensione dell'attività sociale per un periodo massimo di un anno, l'espulsione.

Esse sono inflitte dal Consiglio di Presidenza su iniziativa propria, ovvero del Presidente.

Il giudizio del Consiglio di Presidenza è passibile di ricorso all'Assemblea Generale che decide alla sua prima convocazione.

Giudice del Presidente è l'Assemblea Generale convocata e presieduta dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento dal membro anziano del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza deve decidere entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di sanzione. Il Consiglio comunica, entro dieci giorni dal ricevimento, con lettera raccomandata l'imputazione oggetto di giudizio all'inculpato, avvisandolo altresì della facoltà di presentare memorie scritte entro un termine prefissato, nonché di farsi eventualmente assistere da un legale di fiducia. In ogni caso l'inculpato ha diritto di essere sentito dal Consiglio di Presidenza in udienza collegiale.

Il ricorso avverso alla decisione del Consiglio deve essere inoltrato con l'invio di lettera raccomandata alla Presidenza, entro sessanta giorni della formale comunicazione della sanzione inflitta.

TITOLO 3- ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 9 (Organi dell' Associazione)

- 1) L'Assemblea Generale
- 2) Il Consiglio di Presidenza
- 3) Il Presidente ed il Vice- Presidente
- 4) Il Segretario

Art. 10 (L'Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale è composta dai Soci aventi diritto di voto.

In caso di impedimento ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio a mezzo di delega. Nessun partecipante può comunque essere portatore di deleghe in numero superiore a due.

Art. 11 (Convocazione e costituzione dell'Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante i mezzi che il Consiglio ritiene più opportuni, almeno otto giorni prima. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere indicata l'ora il giorno ed il luogo della prima convocazione, nonché, con almeno un'ora di intervallo, la data e l'ora della seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere altresì l'elenco in ordine successivo degli argomenti di discussione (o.d.g.).

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se, in prima convocazione, sono rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto, secondo quanto stabilito dall'art. 10, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.

L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita soltanto quando siano rappresentati almeno i due terzi degli aventi diritto. Le deliberazioni dell'Assemblea devono comunque essere assunte con la maggioranza prevista dal Codice Civile.

Art. 12 (Compiti dell'Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione del Segretario dell'anno sociale chiuso, del bilancio di previsione e di ogni altra provvidenza prevista dal presente Statuto.

- 1) Approva il bilancio consuntivo e la relazione del Segretario sulle attività sociali.
- 2) Approva il bilancio di previsione.
- 3) Elegge il Consiglio di Presidenza.
- 4) Delibera su tutte le proposte del Consiglio di Presidenza per il miglior funzionamento dell'Associazione.

Art. 13 (Compiti dell'Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) Sulle modifiche dello statuto.
- 2) Sullo scioglimento dell'Associazione, sulle trasformazioni nonché sulle nomine di eventuali liquidatori.

Art. 14 (Consiglio di Presidenza)

Al Consiglio di Presidenza compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatto salvo quanto espressamente previsto di competenza dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un minimo di dieci ed un massimo di venti membri eletti per un quinquennio dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio, nella sua prima seduta da convocarsi a cura del membro anziano entro trenta giorni dalla data delle elezioni, nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, oppure da almeno un terzo dei membri del Consiglio, secondo le modalità previste dal

regolamento.

Il Consiglio di Presidenza delibera su tutte le questioni sottoposte al Presidente e/o dal Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente, ed in particolare:

- 1) Ratifica le nomine dei Consiglieri
- 2) Stabilisce l'entità delle quote associative
- 3) Delibera in merito al regolamento interno
- 4) Delibera sull'accettazione di lasciti, eredità, donazioni, richieste di contributi, assunzioni di debiti, alienazione di beni, sulle cause attive e passive e più in generale su tutta l'attività amministrativa dell'Associazione.
- 5) Delibera sulla convocazione dell'assemblea Generale straordinaria per eventuali modifiche statutarie.
- 6) predispone i conti economici da presentare all'Assemblea Generale.
- 7) Ratifica la costituzione di Sezioni locali e decide i provvedimenti opportuni in merito alla costituzione e funzionamento delle Sezioni locali.
- 8) Gestisce il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
- 9) Ratifica i provvedimenti del Presidente assunti con carattere di urgenza.

Art. 15 (Presidente)

Nella prima seduta convocata nei termini previsti dall'Art. 14, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano ed elegge al proprio interno il Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i membri del Consiglio.

E' considerato eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nelle prime tre votazioni, il Presidente viene eletto a maggioranza relativa, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti del Consiglio.

In caso di parità dei voti, la votazione proseguirà ad oltranza fino al raggiungimento della maggioranza dei voti a favore di uno dei candidati.

Al Presidente compete la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, compresa la costituzione in giudizio.

Al Presidente sono conferiti tutti i poteri salvo quelli espressamente riservati al Consiglio di Presidenza o all'Assemblea Generale.

Art. 16 (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente viene eletto secondo gli stessi criteri del Presidente.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di legittimo impedimento.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, al Vice Presidente sono conferiti tutti gli oneri ed i poteri che normalmente spettano al Presidente.

Art. 17 (Il Segretario)

Il Segretario viene eletto tra i membri del Consiglio di Presidenza secondo gli stessi criteri del Presidente e del Vice Presidente.

Al Segretario compete la custodia e la corretta tenuta dei libri sociali. gli redige, su apposito registro a fogli numerati, il Processo verbale dell'assemblea Generale e lo sottoscrive congiuntamente a chi presiede la seduta.

In particolare cura la tenuta dei seguenti libri:

- 1) Libro delle adunanze e delle assemblee generali.
- 2) Libro delle adunanze del Consiglio di Presidenza
- 3) Libro dei Soci.

Cura inoltre l'aggiornamento continuo dello schedario dei Soci.

Congiuntamente al Presidente provvede a gestire entrate ed uscite.

Cura la tenuta dei libri contabili previsti dalla legge.

Redige e deposita il bilancio presso la sede sociale, a disposizione del Consiglio di Presidenza,

almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale.

Cura i rapporti con consulenti esterni in materia amministrativa, contabile e fiscale. Cura la gestione e le controversie giudiziarie e giuridiche riguardanti l'Associazione:

A tal fine cura i rapporti con gli Uffici Giudiziari. Coadiuvando il Presidente per gli adempimenti previsti dalle procedure relative alla riscossione di eredità e legati e per l'accensione di mutui e per tutte le questioni inerenti alla gestione del patrimonio dell'Associazione.

Cura, anche avvalendosi di consulenti esterni, la redazione di pareri legali, la stesura di eventuali modifiche statutarie e regolamentari, la preparazione dei contratti e la presentazione di iniziative giuridiche dell'Associazione.

Il Consiglio può affidare gli incarichi sopra citati e/o altri anche a persone ritenute idonee che non facciano parte del Consiglio.

Art. 18 (Proventi)

I proventi dell'Associazione sono costituiti dalle oblazioni degli associati, da eredità e legati, da proventi da servizi, da proventi da manifestazioni, da redditi patrimoniali da contribuzioni da parte di enti pubblici e privati.

Art. 19 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è unitario ed è costituito da tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Art. 20 (Incarichi ed indennità)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, tuttavia gli incarichi che comportano esborsi di spesa verranno indennizzati a giudizio insindacabile del Consiglio di Presidenza.

Art. 21 (Comitati speciali)

L'assemblea dei soci ed il Consiglio Presidenza possono costituire comitati con compiti speciali o per l'attuazione di particolari iniziative.

Art. 22 (Accordi con altre associazioni)

Laddove il Consiglio lo ritenga opportuno l'Associazione può stipulare accordi di collaborazione o gruppi di privati apartitici, per il perseguimento degli scopi sociali, che opereranno sotto l'egida del Consiglio di Presidenza.

Art. 23 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi. In caso di scioglimento i beni dell'Associazione devono essere devoluti ad altra associazione, scelta tra quelle che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione sciolta, a insindacabile giudizio dell'Assemblea.

Art. 24 (Norme transitorie)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le Leggi ed i regolamenti previsti dall'ordinamento giuridico dello Stato Italiano.

Borgosesia li 30 settembre 1997